

CREDITO E FINANZA WEBINAR DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER IMPREDITRICI

4[^] APPUNTAMENTO

LIQUIDITÀ, CREDITO E SOLVIBILITÀ
D'IMPRESA. IL MERITO CREDITIZIO.





LA LIQUIDITÀ AZIENDALE

È un principio base per **la sopravvivenza di una azienda**; soprattutto nel periodo che le stesse hanno appena vissuto e stanno ancora vivendo a seguito dell'emergenza sanitaria che ha azzerato i fatturati per alcuni mesi per effetto del lockdown e di conseguenza ad un calo improvviso e immediato dei consumi.

Le aziende si sono trovate in emergenza di liquidità, ancorchè l'azzeramento dei fatturati non ha azzerato tasse, mutui, bollette, stipendi, affitti etc.

Per tale motivo il Governo è intervenuto con specifici decreti a fronteggiare tale emergenza con misure volte all'immissione di liquidità nel sistema economico e produttivo del Paese delle quali illustreremo le caratteristiche a seguire.



LA LIQUIDITÀ AZIENDALE

È la disponibilità di mezzi di pagamento a brevissimo termine, **ovvero la disponibilità immediata** di denaro contante (CASSA), c/c bancario e/o diverse forme di titoli di pagamento equivalenti, ma comunque monetizzabili immediatamente.

L'indice di liquidità immediata o primaria (quick ratio) è dato dal rapporto

LA LIQUIDITÀ AZIENDALE



Attività disponibili

Debiti a Breve

Se l'indice è uguale a **1** significa che l'azienda ha i mezzi sufficienti per coprire tutti i debiti in immediata scadenza.

Se l'indice esprime un valore **> di 1** significa che l'azienda oltre a coprire i debiti a breve avrà una eccedenza di liquidità; se l'indice esprime un valore **< di 1** significa che l'azienda non ha sufficienti disponibilità al pagamento dei debiti in pronta scadenza.

L'indice di liquidità corrente o secondaria (current ratio) è dato dal rapporto

Attività disponibili+Attività realizzabili

Debiti a Breve

Questo indice, a differenza del precedente, comprende le attività realizzabili che sono le materie prime, merci e scorte che dovranno essere vendute per costituire la liquidità.

Il valore di riferimento soddisfacente sarebbe **2** che significa che l'attivo sia almeno il doppio dei debiti a breve. È uno degli indici più significativi per misurare il grado di **solvibilità** di una azienda.

LA SOLVIBILITÀ DELL'AZIENDA

La solvibilità è la capacità dell'azienda di restituire i soldi che ha preso in prestito. L'azienda che paga i suoi debiti è considerata precisa affidabile, **solvibile**.

La solvibilità rilevata nella gestione dell'azienda le consente di poter prendere soldi in prestito e quindi ritenuta "affidabile"; pertanto tale espressione si connette immediatamente con **il merito creditizio**.

Le banche e tutti i finanziatori in genere (anche i fornitori) considerano **affidabile** una azienda che restituisce il prestito (o la dilazione di pagamento) nei tempi e nei modi previsti.



LA SOLVIBILITÀ DELL'AZIENDA

La solvibilità dell'azienda è riconducibile ad un altro aspetto della gestione di qualsiasi impresa: **LA FINANZA AZIENDALE.**

Ogni azienda per portare avanti i progetti di investimento e ogni altra attività aziendale (**Fabbisogno**) necessita delle cosiddette **Fonti di Finanziamento** che possono essere autonome (autofinanziamento) e/o Finanziamenti commerciali o creditizi); in ogni caso tutte le fonti di finanziamento costituiscono uno degli aspetti più rilevanti della gestione aziendale e condizionano la solvibilità aziendale.





L'EQUILIBRIO FINANZIARIO

- ❑ L'equilibrio finanziario di una azienda è quello di avere un **INDEBITAMENTO** (rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi) ragionevole e sostenibile.
- ❑ Inoltre tale indebitamento dovrà essere corretto, cioè le attività dello stato patrimoniale devono essere finanziate con fonti adeguate, sia nella forma tecnica che nella durata. Avere un equilibrio finanziario significa rispettare la regola delle scadenze: **IL CAPITALE CIRCOLANTE** va finanziato con **finanziamenti a breve termine**, le **Immobilizzazioni** con **finanziamenti a medio-lungo termine**.



L'EQUILIBRIO FINANZIARIO

LE FACILITAZIONI CREDITIZIE A BREVE TERMINE PIÙ DIFFUSE SONO:

- ✓ Apertura di credito n c/c;
- ✓ Sconto effetti commerciali;
- ✓ Anticipazioni crediti aziendali (fatture – RIBA)
- ✓ Tutte queste forme tecniche sostengono il fabbisogno del Capitale Circolante



L'EQUILIBRIO FINANZIARIO

LE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE SONO:

- ✓ Mutui chirografari (di norma a 60/84 mesi; a 120 mesi in presenza di garanzie MCC/Confidi);
- ✓ Leasing per acquisto beni strumentali;
- ✓ Mutui Ipotecari(per aziende max 12-15 anni) assistiti da garanzia reale IPOTECARIA



L'EQUILIBRIO FINANZIARIO

Queste forme tecniche sostengono il fabbisogno del Capitale Fisso aziendale costituito da beni strumentali (attrezzature specifiche; immobilizzazioni materiali e immateriali) cespiti immobiliari e/o capannoni industriali.

Quando gli affidamenti complessivi a b.t. sono di molto superiori al fabbisogno finanziario è perché si sono finanziati investimenti (immobilizzazioni) con il debito a breve;

ciò comporterà una tensione finanziaria a scapito della **liquidità**, che, in casi di periodi protratti nel tempo, potrebbero influire negativamente sulla **solvibilità** aziendale e quindi sulla capacità di quest'ultima di ricevere credito.

IL MERITO CREDITIZIO PRE E POST COVID

**LE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO A FAVORE
DELLA LIQUIDITÀ AZIENDALE ALLE IMPRESE NELL'
ATTUALE PERIODO DI CRISI DA COVID 19.**



CURA ITALIA: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 (ART. 49, 54, 56 DL N. 18 DEL 17 MARZO 2020)

Secondo la definizione della Commissione Europea sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro.

Il DL "Cura Italia" prevede una moratoria per le micro (lavoratori autonomi titolari di partita IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali operanti in Italia.

Le misure per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia COVID 19 hanno per oggetto:

- Le aperture di credito a revoca e gli affidamenti concessi a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 non possono essere revocati fino al 30.09.2020;
- La proroga alle medesime condizioni fino al 30.09.2020, dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30.09.2020;
- La sospensione fino al 30.09.2020 del pagamento delle rate in scadenza prima del 30.09.2020 per i mutui e gli altri finanziamenti rateali; è facoltà dell' impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o solo della quota capitale.

NB: per ottenere la moratoria dei finanziamenti l'impresa deve essere in bonis, cioè che non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, Inadempienze probabili o Sofferenze.



CURA ITALIA: MISURE URGENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19 (ART. 49, 54, 56 DL N. 18 DEL 17 MARZO 2020)

È opportuno che l'impresa contatti la Banca ove intrattiene i rapporti creditizi per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel decreto "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di Garanzia PMI.

Le banche possono offrire ulteriori forme di moratoria, come quelle previste dall'apposito accordo tra ABI e le associazioni imprenditoriali, ampliato e rafforzato in data 22.05.2020. (Secondo Addendum all'Accordo per il Credito 2019).

Nella comunicazione l'impresa deve autodichiarare:

- Di aver subito carenze di liquidità come conseguenza della crisi epidemica;
- Di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
- Di essere consapevole delle conseguenze civili e penali per il rilascio di dichiarazioni mendaci.

A seguito delle modifiche introdotte dall'art. 65 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104 all'art. 56 del Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 si potrà richiedere **la proroga della scadenze e l'estensione della durata della garanzia** del Fondo di G. l 662/96 fino al **31.01.2021**.



**NUOVO ACCORDO ABI
MORATORIE
SECONDO ADDENDUM ACCORDO
PER IL CREDITO 2019
“IMPRESE IN RIPRESA” 2.0**



Il Secondo Addendum, siglato il 22.05.2020, ha esteso la misura “Imprese in Ripresa”2.0 anche ai finanziamenti in essere al 31.01.2020 a favore delle imprese di maggiori dimensioni , oltre che alle PMI, che autocertifichino di essere state danneggiate dall’emergenza sanitaria COVID 19.

Le richieste di attivazione della misura potranno essere presentate:

- Entro il 31.12.2020 dalle PMI;
- Entro il 30.06.u.s. dalle imprese di maggiori dimensioni.

Tale misura prevede la possibilità per le Banche di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti/allungare la scadenza dei finanziamenti.

**NUOVO ACCORDO ABI
MORATORIE
SECONDO ADDENDUM ACCORDO
PER IL CREDITO 2019
“IMPRESE IN RIPRESA” 2.0**



L'accordo ABI prevede che le Banche possano offrire modalità o soluzioni migliorative rispetto a quelle previste dall' Accordo stesso, quale ad esempio il periodo di sospensione che è elevabile a 24 mesi qualora l'impresa operi in specifici settori con maggiori difficoltà di ripresa dai danni provocati dall'emergenza sanitaria. (settore turistico-ricettivo incluso il settore termale.)

Come già previsto per l'art. 56 del D. L n. 18 del 17.03.2020 le imprese che richiedono la misura non devono risultare classificate alla data del 31.01.2020 come **SCONFINATE DETERIORATE, INADEMPIENZE PROBABILI O SOFFERENZE**; sono però ammesse le posizioni classificate come scaduto/sconfinante o I.P dopo il 31.01.2020.

È prevista una istruttoria semplificata per quelle imprese che esprimono un rating fino a classe 6 **Alvinstar**, seppure saranno acquisiti Bilanci/dichiarazione dei redditi e analisi banche dati. Per controparti con rating andamentale maggiore di classe 6 Alvinstar l'istruttoria sarà condotta in modalità ordinaria secondo le regole di sana e prudente gestione.

DECRETO LIQUIDITÀ: DECRETO LEGGE 23/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 40/2020

Con il DL Cura Italia, ovvero il DL 18/2020 del 17.03.2020, all' **art. 49**, erano state previste una serie di misure agevolative che le Banche potevano concedere a favore delle PMI, con il supporto garantistico del **Fondo Centrale di Garanzia**.

In data 09.04.2020 è entrato in vigore il D.L 23/2020 cosiddetto Decreto Liquidità che con **l'art. 13** abroga l'art. 49 del DL 18/2020.

Vengono sostanzialmente riconfermate le misure già previste dall'ex art. 49 ma ampliandone la portata.

Lo scopo principale dell'art. 13 del Decreto liquidità è quello ***di consentire alle imprese di poter accedere a nuova liquidità dal sistema bancario***; si tratta di nuovi finanziamenti e/o rinegoziazioni che la Banca può concedere su basi discrezionali.



DECRETO LIQUIDITÀ: DECRETO LEGGE 23/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 40/2020

Obiettivo della norma è quello di concedere liquidità alle imprese per sostenere prevalentemente i costi del personale, il capitale circolante e proseguire negli investimenti.

È possibile consolidare esposizioni pregresse con il sistema bancario da incardinare nell'operatività del comma 1 lett. e, che disciplina l'accesso alla garanzia del Fondo per le rinegoziazioni con concessione di finanza aggiuntiva non inferiore al 10%* del debito in essere oggetto di rinegoziazione.

Con la conversione del suesposto Decreto Liquidità in Legge 40/2020 sono state introdotte **modifiche migliorative** a favore delle imprese:

❑ art. 13 comma 1 lettera m:

- la durata fino a 120 mesi (non più 72 come originariamente previsto dal Decreto Liquidità);
- l'importo non superiore ad **€ 30.000** (non più 25.000 come previsto nel testo originario);

❑ art. 13 comma 1 lettera e:

- Per i finanziamenti deliberati dalle Banche successivamente al 18.06.2020 finalizzati alla rinegoziazione di esposizioni pregresse non già garantite dal Fondo, si dovrà prevedere una quota di finanza aggiuntiva non inferiore al **25%** (anziché 10%) dell'importo del debito in essere oggetto di rinegoziazione.
- Dovrà inoltre essere applicato un tasso di interesse inferiore a quello del finanziamento o finanziamenti oggetto della rinegoziazione.



DECRETO LIQUIDITÀ: DECRETO LEGGE 23/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 40/2020



In relazione alle predette operazioni, l'istituto di credito finanziatore applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse che deve tener conto della sola copertura dei costi di istruttoria e gestione dell'operazione per tutta la durata contrattuale.

Il tasso non potrà essere superiore al tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20%.

DECRETO LIQUIDITÀ: DECRETO LEGGE 23/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 40/2020

Per le richieste ai sensi dell'art. 13 lettera **m**, già affidate è prevista una istruttoria limitata alla verifica:

- della presenza dei requisiti formali di richiesta;
- correttezza della documentazione ricevuta;
- assenza di sofferenze nel Sistema come da indagine in Centrale Rischi;
- importo del finanziamento non superiore al doppio della spesa salariale o al 25% del fatturato ma comunque non superiore ad € 30.000;
- dall'assenza di protesti e pregiudizievoli di conservatoria sulla base di una visura aggiornata



RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



Il **MERITO CREDITIZIO** rappresenta l’affidabilità di un soggetto dal punto di vista economico e finanziario e si focalizza principalmente sull’analisi della capacità di rimborso del richiedente, fermo restando il principio secondo cui la concessione di un affidamento può avvenire solo se è chiaro come lo stesso sarà rimborsato.

Gli analisti esperti degli uffici istruttoria delle Banche stimano la fattibilità di una operazione di finanziamento in ragione:

- dell’equilibrio della struttura finanziaria dell’impresa;
- dell’andamento economico;
- della copertura del finanziamento; dimensionamento del debito;
- analisi pregiudizievoli
- entità e stabilità dei flussi di cassa/capacità di rimborso;
- andamento della Centrale Rischi;
- andamento presso le banche dati nel pagamento di precedenti finanziamenti
- patrimonio responsabile;
- altri elementi di ordine qualitativo (età, settore di attività esercitata, capacità del management attuale e passaggio generazionale;
- garanzie offerte.

RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



L’analisi condotta prevede in via preliminare la riclassificazione dei dati contabili sia dello SP che del CE secondo logiche ed aggregazioni che danno luogo all’elaborazione di diversi indicatori ai fini della valutazione della solidità/solvibilità dell’azienda oggetto di valutazione.

Per l’analisi della struttura finanziaria il bilancio contabile viene riclassificato in base al criterio finanziario di suddividere le poste attive e passive in categorie omogenee e per scadenze entro e oltre i 12 mesi.

L’obiettivo è quello di verificare se le attività a medio lungo termine sono finanziate da passività che prevedono il medesimo tempo di rimborso, così da ottenere un ciclo finanziario equilibrato.

RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



Il livello di patrimonializzazione di un’azienda (**INDICE DI SOLIDITÀ**) si ottiene dal rapporto fra mezzi propri e totale dell’attivo e permette di valutare in che misura l’attività aziendale è finanziata da debiti.

Maggiore è il suo valore più l’azienda è finanziariamente solida. Un valore intorno a 0,30 è ritenuto soddisfacente. Valori inferiori allo 0,10 lasciano sottintendere una dipendenza da capitali di terzi e quindi scarsa capacità di autofinanziamento con riverberi anche sul C.E. (oneri finanziari).

Dalla riclassificazione del C.E. fornisce indicazioni utili sull’andamento economico dell’azienda.

Esame del risultato finale degli esercizi contabili messi a confronto; è evidente che un risultato negativo complica l’erogazione di un prestito a prescindere dal merito dell’iniziativa.

Per tale ragione i giudizi saranno basati in via principale sul **cash flow** che esprime il massimo grado di indebitamento sostenibile dall’impresa, viene effettuato attraverso il seguente calcolo:

UTILE + AMMORTAMENTI + ACCANTONAMENTI +/- PARTITE STRAORDINARIE

RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



Il valore ottenuto viene messo in relazione con l’esborso collegato all’operazione in richiesta e con le rate di tutti i finanziamenti ancora in essere.

Una differenza positiva sarebbe dal punto di vista bancario, sostenibile; contrariamente non ci sarebbero le condizioni di affidabilità per la nuova concessione.

Un altro valore maggiormente utilizzato per la valutazione dell’andamento economico di un’azienda è il **MOL** (margine operativo lordo) ed è ottenuto sottraendo al valore aggiunto le spese per il personale. È un indicatore talmente importante che imprese con un MOL insufficiente a coprire oneri finanziari e ammortamenti e/o con segno negativo non sono affatto finanziabili.

VALORI DEL MOL RITENUTI MOLTO BUONI VARIANO A SECONDA DELL’IMPRESA:

**10% del fatturato per le imprese industriali;
6% per le imprese commerciali.**

RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



L’ANALISI DELLA COPERTURA DELL’INVESTIMENTO – DIMENSIONAMENTO DEL DEBITO

In questa fase gli analisti bancari valutano che impatto avrebbe l’operazione di investimento/finanziamento sugli equilibri della struttura finanziaria stimata.

Vengono messi a confronto gli investimenti con le coperture nelle forme di apporto mezzi propri e del finanziamento bancario.

Di norma l’apporto di capitale di rischio (capitale dell’imprenditore) deve essere compreso tra il 20% e il 30% dell’investimento.

Quando le fonti di copertura risultano insufficienti viene drenata la liquidità aziendale disponibile e vi potrà essere un peggioramento della posizione finanziaria netta. (equilibrio tra impieghi e fonti).

RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



ANDAMENTO CENTRALE RISCHI E ANDAMENTO INTERNO ALLA BANCA

Le informazioni messe a disposizione dalla Centrale Rischi sono utili a tracciare un profilo dell’impresa da affidare ai fini di valutare il merito di credito in termini di:

- presenza di sofferenze presso altri istituti;
- regolarità nel pagamento delle esposizioni;
- sconfinamenti di breve e n/lungo periodo;
- entità dell’ esposizione; importi garantiti in maniera reale;
- numero degli enti affidanti e attraverso i raffronti con periodi precedenti, l’incremento o la diminuzione del numero dei partners affidanti.

Queste informazioni vengono integrate con l’analisi dei dati bancari interni al fine di tracciare un profilo di rischio completo sul soggetto da affidare.

Una segnalazione di credito scaduto o sconfinato da oltre 90 giorni o una posizione relativa ad un finanziamento con 3 o più rate in mora rendono molto difficile una nuova concessione di credito, ma solo un consolidamento delle stesse, anche richiedendo maggiori garanzie.

RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



LE GARANZIE OFFERTE

A sostegno di qualsiasi operazione di finanziamento occorre acquisire delle forme di garanzia che possono essere dirette – fornite dal richiedente; o indirette, fornite da un consorzio di garanzia, o da terzi.

Per gli affidamenti a breve o a m/termine generalmente si acquisisce la fidejussione del titolare dell’azienda e dei soci; le fideiussioni hanno un **valore** se rapportate a titolari di patrimonio responsabile adeguato al rischio di credito da garantire.

In tal caso verrà valutato il patrimonio personale di ogni singolo garante al netto delle posizioni debitorie derivanti da iscrizioni ipotecarie pregresse, e tenendo conto anche delle disponibilità liquide (titoli di stato, obbligazioni, assicurazioni ed altro) presso la Banca finanziatrice o anche nel Sistema.

RICHIEDERE CREDITO – MISURAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ DEL RICHIEDENTE MERITO DI CREDITO



Per le operazioni superiori a 10 anni - in genere ipotecarie - si acquisisce l’ipoteca sull’immobile oggetto del finanziamento.

Vale il principio generale che la presenza di garanzie reali (ipoteca e pegno) o garanzie CRM (Fondi di garanzia Istituzionali) seppure rilevanti, non può essere un elemento che consenta di procedere alla concessione in casi in cui il merito di credito del richiedente risulti del tutto inadeguato.

Al momento della concessione l’impresa richiedente deve poter dimostrare di essere in grado di rimborsare il finanziamento con i flussi di cassa generati dall’attività imprenditoriale; per tale motivo le garanzie sono definite “accessorie” al credito, poiché si renderanno efficaci in caso di default, azzerando o riducendo il rischio per la Banca.

Tutti gli aspetti appena rappresentati e valutati da personale esperto (analisti del credito) sono parte integrante di un “**sistema esperto di valutazione**” che si chiama rating e che dal 2008, nell’ambito del Credito Cooperativo, è divenuto obbligatorio per la valutazione del merito di credito delle controparti richiedenti credito.



IL RATING ALVINSTAR PER IL SISTEMA DELLE BCC



UN SISTEMA ESPERTO è un programma che cerca di riprodurre le prestazioni di una o più persone esperte in un determinato campo di attività. Il Sistema esperto, dato un sistema di dati ed alcune deduzioni, crea un albero che **CLASSIFICA** i vari dati e **GENERA** nuovi dati.

I nuovi dati vengono analizzati, e il nodo di arrivo rappresenta la **DEDUZIONE**.

Il Sistema esperto produce deduzioni che sono conseguenti all'insieme di nozioni immesse, evitando discrezionalità, omissioni o dimenticanze, rimanendo sempre oggettivo e asettico nella valutazione.

La sua valenza consiste nell'elaborare una gran quantità di dati *molto velocemente* e tenere quindi conto di una miriade di regole e dettagli che un analista, seppur con specifiche competenze, potrebbe tralasciare o omettere involontariamente, con impiego di tempi sicuramente maggiori.

IL RATING ALVINSTAR PER IL SISTEMA DELLE BCC



Un altro elemento che caratterizza il rating è l'oggettività del giudizio sul singolo cliente/impresa in ambito BCC, poiché tutti i dati di indagine inseriti sono i medesimi utilizzati da altre BCC in ambito regionale, fatta eccezione per il solo *andamentale interno* che può variare da Banca a Banca. Pertanto è molto probabile che un il rating 7di un cliente di una BCC sia uguale o molto vicino al rating dello stesso cliente, in un'altra BCC del territorio.

Pertanto il diniego ad una operazione creditizia rischiosa effettuato da una BCC, probabilmente sarà confermato anche da un'altra BCC del Sistema.

IL RATING ALVINSTAR PER IL SISTEMA DELLE BCC



Il modello di rating denominato “AlvinStar”, sotto il profilo logico-funzionale, è strutturato in **Moduli**, corrispondenti alle differenti aree valutative (Centrale Rischi, Bilancio, Dimensionamento, Comportamentale, Pregiudizievoli).

Ciascun modulo si compone di nodi, valutazioni, giudizi esperti che concorrono a determinare un punteggio secondo una modalità di calcolo predefinita e calibrata statisticamente.

Fornisce una valutazione di sintesi della controparte – lo score – rappresentato da un punteggio tra 00 e 1.0 (dove 00 è la valutazione peggiore e 1.00 la migliore) per ciascuna delle Aree valutative che concorrono a determinarlo.

Il punteggio finale o di *sintesi* viene ricondotto ad una delle **12 classi di rating** che costituiscono la scala di “rischiosità” delle controparti a ciascuna delle quali è associata una **probabilità di default**.

IL RATING ALVINSTAR PER IL SISTEMA DELLE BCC

ALLE CLASSI DI RATING CORRISPONDERÀ UN ADEGUATO PRICING DELL'OPERAZIONE (AFFIDAMENTO) IN RICHIESTA CHE SARÀ PROPORZIONATO AL LIVELLO DI RISCHIOSITÀ CHE LA BANCA, DISCREZIONALMENTE, VORRÀ ASSUMERE.

Il modello di rating produce una relazione istruttoria completa, in cui le analisi effettuate per ciascuna area valutativa, vengono commentate con linguaggio tecnico al massimo livello di dettaglio.

L'analista crediti trasferirà nella PEF i risultati obiettivi del rating AlvinStar integrando le informazioni quantitative con altre eventuali notizie di ordine qualitativo, non catturate dal rating.

(fatti aziendali, notizie relative a politiche commerciali, specifiche rinvenienti dalla nota integrativa e/o altri documenti presentati alla Banca).



CLASSI, SCALE PD E PERFORMANCES ALVIN 5.0

LE NUOVE SCALE DI RATING

Corporate

	<i>Score Minimo</i>	<i>Score Massimo</i>	<i>PD</i>
RAT 1	0.92	1.00	0.32%
RAT 2	0.83	0.91	0.50%
RAT 3	0.73	0.82	0.78%
RAT 4	0.63	0.72	1.22%
RAT 5	0.53	0.62	1.91%
RAT 6	0.44	0.52	2.99%
RAT 7	0.36	0.43	4.68%
RAT 8	0.27	0.35	7.33%
RAT 9	0.18	0.26	11.46%
RAT 10	0.11	0.17	17.93%
RAT 11	0.05	0.10	28.05%
RAT 12	0.00	0.04	43.88%

SME Retail

	<i>Score Minimo</i>	<i>Score Massimo</i>	<i>PD</i>
RAT 1	0.91	1.00	0.27%
RAT 2	0.83	0.90	0.42%
RAT 3	0.73	0.82	0.66%
RAT 4	0.63	0.72	1.04%
RAT 5	0.53	0.62	1.62%
RAT 6	0.44	0.52	2.55%
RAT 7	0.36	0.43	3.99%
RAT 8	0.27	0.35	6.26%
RAT 9	0.19	0.26	9.82%
RAT 10	0.11	0.18	15.40%
RAT 11	0.05	0.10	24.16%
RAT 12	0.00	0.04	37.88%

LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E IL DECRETO LIQUIDITÀ



Con l'entrata in vigore del Decreto legge – denominato “**LIQUIDITÀ**», il merito creditizio è stato oggetto di una importante attenzione mediatica.

È stato contestato il fatto che le Banche, in violazione di legge e dei doveri di solidarietà, avrebbero continuato a valutare le condizioni economico-finanziarie dei clienti, provocando così ritardi e inefficienze nell'iniezione di liquidità.

Lo Stato, con il “filtro” del Sistema Bancario, ha ridotto l'eventualità di impiegare risorse pubbliche “a pioggia”, ottenendo la ragionevole certezza di impegnare le suddette risorse, a titolo di garanzie, ai finanziamenti “meno rischiosi”, riducendo l' ‘impatto sul bilancio statale e potendo destinare maggiori risorse ai settori più colpiti dall'epidemia.

Non a caso, infatti, le imprese che hanno potuto accedere alle misure previste dal Governo, non dovevano trovarsi in **STATUS DI SCADUTO DETERIORATO, INADEMPIENZA PROBABILE E/O SOFFERENZE.**

LA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO E IL DECRETO LIQUIDITÀ



Il Sistema Bancario *ha l'obbligo* di effettuare la valutazione del merito creditizio delle imprese e dei professionisti, disciplinata dal **principio della “sana e prudente gestione”** di cui all'art. 5 TUB, dal **quadro normativo europeo delineato dal Regolamento UE n. 575/2013** oltre che dalla **Banca Centrale Europea** e dalla **Banca d'Italia**; attraverso le *Disposizioni di Vigilanza* che impongono alle Banche di adottare **Regolamenti Interni** per la standardizzazione delle procedure di valutazione del merito creditizio, al fine di evitare la “personalizzazione” nell'erogazione del credito.

Alla luce di tutti gli argomenti suesposti, **È ANCORA ATTUALMENTE VIGENTE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO** e non vi è stata *alcuna deroga* da parte del Legislatore circa il venir meno dell'obbligo di valutare il merito creditizio.

Pertanto i Decreti Cura Italia e Liquidità hanno consentito un accesso “semplificato” alla garanzia pubblica offerta dal Fondo PMI, eliminando solo la compilazione del modello di valutazione per il rischio di inadempimento. A ciò si aggiunga, che per i finanziamenti non superiori al nuovo limite stabilito € 30.000 di cui all'art. 13 lett. m, l'accesso alla garanzia è stato concesso senza attendere l' esito definitivo dell'istruttoria “semplificata” da parte del Fondo.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Elvira Ruocco – Responsabile Commerciale
Banca del Cilento

Rosa Solimeno – Confimi Industria Basilicata

4[^] APPUNTAMENTO

LIQUIDITÀ, CREDITO E SOLVIBILITÀ
D'IMPRESA. IL MERITO CREDITIZIO.

